

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO n. 62 del 01 settembre 2021

Regolamento (UE) 2019/2072 allegato X, punto 9, lettera d. Colpo di fuoco batterico delle rosacee (*Erwinia amylovora*). Istituzione zone tampone e approvazione campi di produzione. Campagna vivaistica 2021/2022.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:

il presente provvedimento istituisce la perimetrazione delle zone tampone relative ad *Erwinia amylovora* e all'interno delle stesse individua i campi di produzione del materiale vivaistico di pomacee ai fini dell'emissione del passaporto ZP a1. Si determinano inoltre le modalità dei controlli finalizzate all'approvazione del regime di lotta ad *Erwinia amylovora*.

Il Direttore

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e sue modifiche;

VISTO il Decreto Ministeriale 13 agosto 2020 che stabilisce i criteri per il mantenimento di aree indenni per l'organismo nocivo *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al. agente del colpo di fuoco batterico delle pomacee nel territorio della Repubblica italiana;

CONSIDERATO che la Regione Veneto è stata interessata da successive modifiche dello status di zona protetta per *Erwinia amylovora* con l'approvazione di specifici provvedimenti dell'Unione Europea;

CONSIDERATO che attualmente la Regione del Veneto ha mantenuto lo status di zona protetta per *Erwinia amylovora*, ad esclusione delle aree di seguito elencate:

- **per le province di Rovigo e di Venezia** tutto il territorio coincidente con i confini amministrativi delle province;
- **per la provincia di Verona** l'area situata a sud dell'autostrada A4 (Milano- Venezia);
- **per la provincia di Padova** all'interno dei confini amministrativi dei comuni di: Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi;

CONSIDERATO che la Regione del Veneto intende istituire zone tampone, in accordo a quanto prescritto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 allegato X, punto 9, lettera d, per lo svolgimento dell'attività vivaistica di produzione di piante sensibili al Colpo di fuoco batterico delle rosacee con l'utilizzo del passaporto ZP a1;

CONSIDERATO che le condizioni previste dalla normativa per la produzione e commercializzazione di piante sensibili al Colpo di fuoco batterico con l'utilizzo di passaporto ZP a1 all'allegato XIV del sopracitato Regolamento in zona tampone sono:

- che i vivai presenti nella zona tampone siano risultati indenni da *Erwinia amylovora* all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno due volte l'anno, nei periodi da giugno ad agosto e da agosto a novembre;
- che tutte le piante ospiti, spontanee, coltivate e ornamentali, nel raggio di 500 mt dal vivaio siano risultate indenni da *Erwinia amylovora* all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno una volta l'anno, da agosto a novembre;
- che le piante asintomatiche dei vivai siano risultate indenni da *Erwinia amylovora* a seguito di un campionamento e analisi svolte secondo metodi ufficiali;

ACQUISITE le domande da parte dei vivaisti che hanno fatto richiesta di riconoscimento dei campi di produzione;

RITENUTO importante assicurare continuità operativa alle aziende vivaistiche, localizzate in ambiti territoriali che hanno perso il riconoscimento di zona protetta, prevedendo per la campagna vivaistica 2021/2022:

- l'individuazione e la perimetrazione delle "zone tampone", così come descritte nell'**allegato A**;
- la determinazione del regime di lotta nei confronti dell'*Erwinia amylovora* di cui all'**allegato B**, da applicarsi nelle zone tampone istituite;

- l'approvazione dei campi di produzione, che ricadono all'interno delle zone tampone, elencati nell'**allegato C** che riporta le aziende vivaistiche e i campi per la produzione di materiale vivaistico di *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl. *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L.;

decreta

1. le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di istituire le zone tampone individuate e perimetrate dalla cartografia di cui all'**allegato A**;
3. di approvare il regime di lotta all'*Erwinia amylovora* da applicarsi nelle zone tampone (**allegato B**);
4. di approvare i campi di produzione, che ricadono all'interno delle zone tampone, elencati nell'**allegato C** che riporta le aziende vivaistiche e i campi per la produzione di materiale vivaistico di *Amelanchier* Ed., *Chaenomeles* Lindl. *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L.;
5. di stabilire che le norme previste dal presente provvedimento hanno validità per la campagna vivaistica 2021/2022;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione omettendo gli allegati.

Giovanni Zanini

Allegati (*omissis*)